

## ORDINE DEL GIORNO

(Collegato alla seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina del 16.04.2021 “ –Situazione risorse umane Teatro dell'Opera di Roma – Procedure di licenziamento” )

### PREMESSO CHE

con il Decreto Legislativo n. 367 del 1996, gli enti lirici regolati dalla legge n. 800 del 1967 sono stati tramutati in Fondazioni di diritto privato;

negli anni successivi si sono più volte reiterate situazioni di gravissima criticità nei bilanci di tutte le trasformate Fondazioni lirico-sinfoniche;

con la legge 7 ottobre 2013, n.112, “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo” il legislatore stabiliva delle misure di sostegno finanziario alle Fondazioni in crisi, in favore delle quali veniva previsto un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti fino a trent'anni, con una dotazione iniziale per l'anno 2014 pari a 75 milioni di euro, successivamente incrementato di ulteriori 50 milioni a cui si affiancava un'immediata anticipazione, a partire dal 2013, e fino a 25 milioni di euro, garantita dal ministero competente, relativamente alle Fondazioni in situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicare la gestione ordinaria;

la mancata realizzazione del piano di risanamento previsto dalla c.d. “legge Bray” ha costretto i vari Governi succedutisi a rifinanziare e procrastinare i termini per il risanamento delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, con uno spostamento in avanti della scadenza originariamente prevista per i piani di risanamento e una modifica dell'obiettivo finale perseguito dagli stessi;

la L. 160/2016 (D.Lgs. 113/2016) ha previsto la revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo per la stabilizzazione e il consolidamento del risanamento economico-finanziario;

il D.lgs. 59/2019, convertito in L. 81/2019 ha disciplinato la procedura per la definizione della dotazione organica delle fondazioni lirico-sinfoniche, ed in particolare, ha previsto che le fondazioni predispongano una proposta di dotazione organica secondo uno schema tipo, da adottare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

sempre la L. 81/2019 ha riconosciuto alle fondazioni lirico-sinfoniche la possibilità di stipulare uno o più contratti di lavoro a tempo determinato a condizione che vi siano esigenze contingenti o temporanee determinate dalla eterogeneità delle produzioni artistiche che rendano necessario l'impiego anche di ulteriore personale artistico e tecnico, ovvero dalla sostituzione di lavoratori temporaneamente assenti; tali contratti possono avere una durata complessiva non superiore a 36 mesi, calcolati a decorrere dal 1° luglio 2019, anche non continuativa e anche all'esito di successive proroghe o rinnovi, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi;

la L. 81/2019, art. 1, comma 3 bis, intervenendo con una disciplina transitoria per la stabilizzazione del personale precario, non obbligando alla trasformazione dei contratti a contratto a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, stabilisce però il diritto al riconoscimento del danno qualora i contratti a tempo determinato superino i 36 mesi, anche non continuativi;

sempre la L. 81/2019, in tema di dotazione organica, prevede che le proposte devono essere corredate anche da “Un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione ovvero un loro incremento.”;

con D.Lgs. n. 68 del 4 febbraio 2021 è stata data attuazione a quanto previsto dalla L. 81/2019, art. 1, per quanto riguarda lo schema di dotazione organica delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, fornendo lo schema tipo cui ciascuna Fondazione Lirico Sinfonica deve uniformarsi per la formulazione di una proposta di dotazione organica, da trasmettere ai Ministeri di competenza.

#### TENUTO CONTO CHE

Lo scorso 16 marzo sono stati palesati dalla Direzione del Teatro dell'Opera i dati attesi per iniziare la disamina della nuova dotazione organica da presentare al Ministero in virtù del D.L. 59/2019 (L. 81/2019: art. 1), che hanno identificato una volontà della Fondazione di ridimensionamento numerico, stimato in più di 100 unità in meno rispetto alla dotazione organica fino ad oggi ritenuta adeguata, soprattutto per quanto riguarda il settore produttivo;

la dotazione organica predisposta identifica ancora un largo numero di lavoratori a tempo determinato, per ricoprire posti vacanti ma strutturali, a completamento dell'organico, che genereranno inevitabilmente altri contenziosi con un conseguente aggravio sul bilancio delle spese processuali, mentre la norma di legge intende risolvere il grave precariato esistente. Questa modalità è assolutamente in contrasto con l'idea stessa di pianta organica che deve essere costituita interamente da personale a tempo indeterminato, come previsto dalla ex legge Bonisoli nelle indicazioni per la compilazione degli schemi ministeriali;

la pianta organica tutt'ora vigente (datata 1997), a cui peraltro anche la stessa Governance fa riferimento, come si evince in tutti i bilanci prodotti, prevede 631 unità a tempo indeterminato;

tale dato numerico produce una “struttura” storicamente consolidata, e che ha permesso fino ad oggi la produzione del Teatro ad evidenti livelli qualitativi e quantitativi. Nell'ottica di una nuova organizzazione del lavoro, dunque, si vorrebbe depauperare tale dotazione di ben 109 unità a tempo indeterminato, portando quindi avanti la tesi che queste professionalità sarebbero superflue;

l'ipotesi della nuova dotazione organica proposta, prende come riferimento i numerici previsti nel 2018, anno in cui è stato prodotto l'ultimo assestamento del piano industriale riferito alla legge Bray destinato ad un periodo di emergenza, che ha comunque avuto un evidente impegno numerico reale ben superiore del personale.

#### CONSIDERATO CHE

Per il triennio 2017-2019 i bilanci del Teatro dell'Opera di Roma sono stati in attivo in presenza della dotazione organica oggi messa in discussione;

la chiusura dei teatri per la pandemia da COVID-19 ha comportato per le Fondazioni lirico sinfoniche in generale e per il Teatro dell'Opera di Roma in particolare, un margine di produzione positivo in cui, a fronte del mancato incasso, si è registrato un contestuale risparmio sui costi di produzione relativi ai compensi degli artisti ospiti, alla mancata contrattualizzazione dei lavoratori precari, stagionali e intermittenti, alle scenografie e agli allestimenti scenici. A questo si sommano gli introiti dei contributi erogati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e al ricorso al Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) per i dipendenti a tempo determinato e indeterminato di tutte le unità produttive della Fondazione, "fino al 100% dell'orario di lavoro";

dal 2013 ad oggi ci sono state 176 quiescenze che non sono state sostituite attraverso alcun concorso ad evidenza pubblica. Tutti i lavoratori che sono stabilizzati lo hanno potuto fare solo dopo sentenze dei Giudici e con atti transattivi ma non hanno colmato la differenza tra uscite ed entrate;

la non chiarezza e omogeneità nelle modalità di reclutamento degli artisti e la mancata applicazione delle clausole di salvaguardia previste anche dai trattati europei, danneggia i lavoratori e fasce più deboli degli artisti;

#### CONSIDERANDO INOLTRE CHE

Risulta evidente che una dotazione superiore ai 650 dipendenti, sia la consistenza necessaria alle esigenze produttive del Teatro dell'Opera, dimostrata dallo stesso Sovrintendente proprio nei numeri forniti, che sono stati mantenuti anche durante il periodo di risanamento della legge Bray;

il Ministero indica come riferimento di Dotazione Organica, per le Fondazioni in Bray, l'ultimo assestamento riferito al piano di risanamento; tale richiamo deve essere inteso come un punto di partenza da cui sviluppare la proposta di una nuova Dotazione Organica;

la legge richiede, infatti, parallelamente alla compilazione degli schemi relativi alla nuova Dotazione Organica, anche la realizzazione di "...un documento di programmazione che rappresenti come la dotazione organica proposta sia diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della fondazione, ovvero un loro incremento (preservando le finalità istituzionali prioritarie delle fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto".

#### RITENUTO CHE

Con la sua proposta presentata il Sovrintendente Fuortes stravolge completamente le finalità della legge a cui fa riferimento:

- confermando un dato numerico complessivo che si riferisce ad una fase emergenziale e che abbiamo visto essere stato costantemente incrementato nei fatti;
- rendendo parte integrante del futuro organico del Teatro un consistente numero di tempi determinati, cosa che facilmente produrrà sempre più contenziosi;
- presentando una Dotazione Organica che va nell'ottica di un ridimensionamento del personale artistico e tecnico talmente marcato da far prevedere un inevitabile decadimento qualitativo per il futuro del Teatro;

- rendendo di fatto impossibile il dovuto incremento di produttività auspicato chiaramente dalla legge Bonisoli;

partendo dunque da dati oggettivi non si comprende come il Sovrintendente intenda riuscire a stabilizzare il personale visto che la L. 81/19 stabilisce che ciò avvenga esclusivamente attraverso le procedure concorsuali, riservando una quota fissa dei concorsi ai precari con determinate caratteristiche;

conoscendo le tempistiche di attuazione delle procedure concorsuali, qualora la Fondazione decidesse di attivarle, risulta molto difficile credere che si riuscirà a coprire la differenza tra gli stabili attuali e quelli previsti entro la fine dell'anno;

dunque per logica si dovrà aumentare il ricorso ai lavoratori precari se si intenderà mantenere inalterata la produttività ma in antitesi se non addirittura in violazione dei dettami stessi della L. 81/19 relativamente alla quota percentuale d'impiego dei lavoratori precari.

Tutto ciò Premesso e Considerato

### **L'Assemblea Capitolina impegna La Sindaca**

affinché ponga in essere tutte le azioni possibili:

utili a rivedere la posizione del Sovrintendente rispetto al numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato, previsto dalla nuova dotazione organica in circa 522 lavoratori a fronte di 88 contratti a tempo determinato, in contrasto con quanto indicato dalla legge 81/2019 che intende disciplinare in via transitoria la stabilizzazione del personale precario attualmente reiteratamente impiegato e il successivo ricorso ad esso soltanto per "esigenze contingenti o temporanee determinate dall'eterogeneità delle produzioni artistiche";

a ottemperare quanto disposto dalla legge n. 81/2019, all'art. 22, comma 2, lettera d), secondo cui la programmazione della dotazione organica deve essere "diretta a conseguire adeguati livelli di produzione e di produttività della Fondazione ovvero un loro incremento, preservando le finalità istituzionali prioritarie delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio artistico-culturale italiano lirico-sinfonico e del balletto";

a rispettare le finalità e le attività descritte dallo Statuto della Fondazione del Teatro dell'Opera di Roma, che recita all'art. 1: "La Fondazione (...) persegue la diffusione dell'arte musicale, la formazione la valorizzazione dei quadri artistici e tecnici nonché l'educazione musicale della collettività", e all'art. 2, comma 3: "La Fondazione (...) promuove la ricerca musicale anche in funzione di promozione sociale e culturale"

Il Presidente

On. Stefano Fassina

